

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

**SEZIONE I**

**STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI**

**INDICE**

**Premesse**

**I.A. PARTE GENERALE**

**I.A.1 Caratteristiche delle strutture**

- I.A.1.1 Finalità
- I.A.1.2 Progetto globale
- I.A.1.3 Destinatari
- I.A.1.4 Carta dei servizi sociali

**I.A.2 Requisiti strutturali**

- I.A.2.1 Localizzazione
- I.A.2.2 Accessibilità
- I.A.2.3 Articolazione delle strutture

**I.A.3 Requisiti organizzativi**

- I.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione
- I.A.3.2 Piano personalizzato educativo-assistenziale
- I.A.3.3 Attività
- I.A.3.4 Prestazioni
- I.A.3.5 Figure professionali
- I.A.3.6 Documentazione

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

**I.B. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE**

**I.B.1 Casa famiglia per minori**

- I.B.1.1 Definizione
- I.B.1.2 Ricettività
- I.B.1.3 Personale

**I.B.2 Gruppo-appartamento per minori**

- I.B.2.1 Definizione
- I.B.2.2 Ricettività
- I.B.2.3 Personale

**I.B.3 Comunità educativa di pronta accoglienza per minori**

- I.B.3.1 Definizione
- I.B.3.2 Ricettività
- I.B.3.3 Prestazioni
- I.B.3.4 Personale

**I.C. TAVOLE SINOTTICHE DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZI**

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

**PREMESSE**

Il presente provvedimento definisce, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1), lettera a) punto 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali", di seguito denominata l.r. 41/2003 o legge, i requisiti integrativi strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture a ciclo residenziale per minori.

Esso è suddiviso in due parti. La prima parte generale indica i requisiti stabiliti dalla legge ed i requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, indipendentemente dalla loro tipologia. La seconda parte riguarda specificatamente le varie tipologie di strutture residenziali per minori ed individua, in particolare, i requisiti relativi alle case famiglia, ai gruppi appartamento ed alle comunità educative di pronta accoglienza.

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socioo-assistenziale regionale e l' idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. Tali strutture residenziali devono possedere ai fini autorizzativi, i requisiti previsti dalla l. r. 41/2003, nonché quelli stabiliti nel presente provvedimento.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

## I. A. PARTE GENERALE

### I.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

#### I.A.1.1 Finalità

Le strutture a ciclo residenziali per minori indicate nella legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 41, di seguito denominate strutture residenziali o strutture, prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale come definito dall'articolo 1, comma 2 lettera a) della medesima legge.

Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono l'accoglienza di minori, anche disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono permanere presso il nucleo familiare, e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo. Si considerano come luoghi accoglienti dove gli interventi di operatori competenti in costante collaborazione con i servizi territoriali sono finalizzati a far "star bene" il minore accolto, affinché egli venga il prima possibile restituito ad un percorso di vita ordinario e "normale".

L'inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo ed ha uno dei seguenti obiettivi:

- rientro nella propria famiglia di origine;
- affidamento familiare;
- adozione;
- raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile.

Le strutture residenziali, in quanto parte della rete dei servizi territoriali, si attengono alle normative regionali ed ai regolamenti comunali, e partecipano al processo di sistema anche per quanto riguarda la programmazione, l'integrazione sociosanitaria, e l'avvio del sistema di accreditamento. Trattandosi di strutture rivolte anche a minori disabili, si garantiscono prestazioni di carattere socio-sanitario, assimilabili alle prestazioni di assistenza rese a domicilio.

#### I.A.1.2 Progetto globale

Ogni struttura predispone un progetto globale che è la rappresentazione generale che il servizio dà di sé.

Il progetto globale contiene:

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

- le finalità della struttura;
  - la metodologia operativa e gestionale;
  - l'organizzazione operativa e gestionale;
  - il tipo di prestazioni offerte, conforme alla tipologia educativa della struttura;
  - le modalità di coordinamento con la rete dei servizi del territorio;
- ed ogni altro elemento che definisca le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto.

Il progetto globale descrive la struttura e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari nell'ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento dei minori attraverso il confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati educativi-assistenziali con quanto in esso definito.

### **I.A.1.3 Destinatari**

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della l.r. 41/2003 i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai minori da 0-18 anni, anche disabili, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.

### **I.A.1.4 Carta dei servizi sociali**

Per effetto dell' articolo 11 comma 1 lettera i) della l.r. 41/2003 ogni struttura adotta la Carta dei servizi sociali, nella quale sono indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l'indicazione delle prestazioni ricomprese.

Nel rispetto di quanto contenuto nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" nella Carta dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti:

#### *Criteri per l'accesso*

- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, lista di attesa, fruizione del servizio;

#### *Modalità di funzionamento della struttura*

- finalità e caratteristiche della struttura;
- orari dei pasti;
- regole della vita comunitaria;
- organizzazione delle attività, con riferimento alla presenza delle varie figure professionali;
- indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;
- modalità di partecipazione dell'ospite alla organizzazione della vita comunitaria;
- funzionamento della struttura garantito per l'intero arco dell'anno;
- assistenza tutelare diurna e notturna.

#### *Tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni ricomprese*

- ammontare e modalità di corresponsione delle rette;

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

- prestazioni e servizi forniti agli ospiti con chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;
- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.

*Personale*

- organigramma del personale;
- criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi;

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a singoli, a famiglie o a gruppi e formazioni sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel territorio o riconosciuti a livello nazionale, che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani personalizzati, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto.

Copia della Carta dei servizi è consegnata al minore in considerazione delle sue capacità di discernimento ed è posta in un luogo di facile consultazione, al fine di permetterne la più ampia visibilità e consultazione.

## **I.A.2 REQUISITI STRUTTURALI**

### **I.A.2.1 Localizzazione**

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003, le strutture per minori sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, comunque in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, l'accesso ai servizi territoriali e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.

### **I.A.2.2 Accessibilità**

Come disposto dall'articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le strutture sono situate in edifici accessibili, dunque privi di barriere architettoniche sia interne che esterne.

In particolare, si rispetta quanto stabilito dalla normativa sull'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche facendo riferimento alla deliberazione di Giunta regionale del 27 marzo 2001, n. 424. "Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida".

### **I.A.2.3 Articolazione delle strutture**

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge, le strutture sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto.

La distribuzione degli spazi garantisce l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Pertanto gli spazi abitativi si configurano come spazi di quotidianità che contribuiscono a rendere l'ambiente confortevole e familiare.

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

Gli edifici nei quali sono ubicate le strutture rispondono a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale.

Tutte le strutture sono in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Le strutture inoltre, in considerazione della tipologia dell'utenza ospitata, mettono in atto accorgimenti tali da evitare qualsiasi rischio di pericolo per i minori ospitati.

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell'équipe degli operatori nell'ambito delle finalità indicate nel progetto globale della struttura. In particolare si definisce quanto segue:

*Zona pranzo - soggiorno*

E' adeguata per superficie ed arredi alle esigenze dei minori residenti e consente lo svolgimento di attività collettive ed individuali in coerenza con le esigenze degli ospiti presenti.

*Cucina*

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, si può far riferimento al Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 avente come oggetto "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" ed in particolare il cap. III dell'Allegato.

L'alimentazione ed il processo di preparazione dei cibi costituisce all'interno della comunità un forte momento educativo, cui possono partecipare in diversi modi i minori e gli operatori. E' opportuno, pertanto, promuovere livelli di flessibilità che consentano, pur nel mantenimento di garanzie in ordine all'igiene alimentare e all'equilibrio dietetico, di utilizzare tutte le potenzialità educative del coinvolgimento dei minori nella preparazione del menù, nella preparazione dei cibi e nel servizio a tavola.

*Camere da letto*

Le camere sono singole, doppie o triple.

Nell'età adolescenziale è preferibile che le camere siano condivise da minori dello stesso sesso.

La superficie minima delle camere da letto è la seguente:

mq. 9 per la camera ad un letto;

mq.14 per le camere a due letti;

mq. 20 per le camere a tre letti.

L'ospite, compatibilmente con lo spazio a disposizione, può personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri.

*Servizi igienici*

In relazione alla tipologia degli ospiti i servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile fruizione.

E' previsto un servizio igienico ogni quattro persone, minori ed adulti, conviventi nella struttura. In ogni struttura un bagno è accessibile dimensionato in modo tale da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine.

I pavimenti dei servizi sono in materiale antiscivolo.

*Spazio per gli operatori*

E' previsto almeno uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tali da garantire la fruibilità e la privacy.

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

*Impianti*

Gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente.

*Spazi e attrezzature esterne*

Nel caso in cui la struttura abbia spazi esterni adibiti a verde, sono previsti punti per la sosta e per le attività ricreative.

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto dal presente regolamento al punto "Accessibilità".

### **I.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI**

#### **I.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione**

I minori sono ammessi nei servizi residenziali a seguito di richiesta da parte dei servizi sociali territoriali.

Al momento della presa in carico del minore è compito del servizio sociale, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, elaborare un progetto di assistenza che fornisca criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva della situazione del minore. Pertanto la richiesta di ammissione da parte del servizio sociale è supportata dalla documentazione amministrativa, sociale e sanitaria contenuta nel progetto di assistenza, che comprende tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

Ogni richiesta di ammissione è preventivamente valutata e concordata dall'équipe della struttura e dal servizio sociale che ha in carico il minore. Accertata l'ammissibilità, il minore viene accompagnato presso la struttura per un primo contatto con gli operatori, con gli altri ospiti e con l'ambiente, al fine di valutarne l'inserimento.

Una volta inserito nella struttura, nella fase iniziale di accoglienza, si attiva un percorso di osservazione del minore, durante il quale l'équipe della struttura mette in atto le iniziative necessarie per approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali sociali ed ambientali del minore e del suo contesto familiare. Lo studio è finalizzato ad una valutazione accurata dei bisogni del minore e delle condizioni familiari, che consenta l'elaborazione del piano personalizzato educativo assistenziale.

Nelle situazioni che rivestono carattere di urgenza il servizio sociale e l'équipe della struttura concordano modalità diverse per l'inserimento del minore. Per i minori ammessi d'urgenza, la struttura, in collaborazione con i servizi territoriali competenti, definisce, entro trenta giorni, un piano d'intervento volto a garantire un'adeguata risposta all'emergenza e una sistemazione stabile per il minore .



STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

La temporaneità della **permanenza** del minore in una struttura caratterizza tutto il sistema di accoglienza residenziale: il tempo negli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza è infatti una variabile che è oggetto della massima attenzione.

Per questo motivo il piano personalizzato educativo-assistenziale indica il periodo di presumibile durata dell'affido in una comunità, ferma restando la possibilità di rivederne i termini in sede di verifica. Tale periodo comunque rispetta le disposizioni previste all'articolo 4 della legge 28 marzo 2001 n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante <<Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori>>, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile".

Le **dimissioni** sono valutate e concordate fra i servizi sociali territoriali e l'équipe della struttura, con il coinvolgimento del minore, in considerazione della sua capacità di discernimento, e della famiglia, quando l'obiettivo del piano personalizzato educativo-assistenziale è stato raggiunto ovvero per intervenute esigenze che necessitino l'individuazione di soluzioni alternative.

Al compimento del diciottesimo anno di età, la struttura, in accordo con il servizio sociale valuta le modalità di dimissione del ragazzo/a, accompagnando e sostenendo il suo inserimento nella società. La permanenza nelle strutture residenziali è prorogata oltre il compimento del diciottesimo anno di età per il completamento del piano personalizzato elaborato al momento dell'inserimento nella comunità.

### **I.A.3.2 Piano personalizzato educativo-assistenziale**

Secondo quanto disposto dell'articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003, ed in particolare dall'articolo 1 comma 2 lettera a), per ogni minore accolto nei servizi residenziali è predisposto un piano personalizzato educativo-assistenziale.

Il piano personalizzato è predisposto sulla base degli elementi desunti dalla documentazione relativa alla presa in carico del singolo ospite fornita dal servizio sociale territoriale, dal rapporto diretto e personale con il minore, dai colloqui con la famiglia d'origine, dalla scuola e con il gruppo sociale di appartenenza, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso. Il piano personalizzato è quindi uno strumento di lavoro che si basa sulla conoscenza della storia del minore, della sua situazione, del suo contesto familiare e sociale, conoscenza che suggerisce un modello d'intervento che intende garantire al minore un ambiente "familiare," in cui si riproducano cioè occasioni del vivere quotidiano con figure adulte stabili in grado di offrire stimoli ed esperienze finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di capacità cognitive, relazionali e sociali e/o il recupero dell'equilibrio affettivo del minore.

Il piano è definito dall'équipe degli operatori della struttura, in collaborazione con gli operatori del Servizio sociale territoriale, coinvolgendo la famiglia e il minore in considerazione della sua capacità di discernimento, tenendo conto degli eventuali decreti e prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, non oltre i 30 giorni successivi all'ammissione.

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che ha anche il compito di curare i rapporti con il servizio sociale territoriale.

In particolare il piano personalizzato definisce:

- gli obiettivi educativi da raggiungere;
- i contenuti e le modalità dell'intervento da attuare;
- le soluzioni in rapporto alla condizione del minore;

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

- i tempi di realizzazione;
- le figure professionali responsabili dell'attuazione dell'intervento;
- le procedure per la valutazione e le modifiche in itinere;
- criteri di informazione e coinvolgimento delle figure e delle istituzioni interessate alla realizzazione dell'intervento (minore, famiglia d'origine, Tribunale per i Minorenni, strutture formative).

### **I.A.3.3      Attività**

L'organizzazione delle attività svolta all'interno dei servizi residenziali segue un progetto finalizzato alla più ampia integrazione sociale del minore che comprende lo studio, il tempo libero e l'inserimento lavorativo.

Nelle strutture l'organizzazione della giornata è tale da soddisfare la necessità di socializzazione, stimola la capacità di rapporto sociale, favorisce le possibilità di sollecitazioni culturali e di creatività dei minori, nella valorizzazione delle risorse individuali.

L'organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per assicurare agli ospiti:

- pari trattamento per tutti i minori all'interno della struttura, quanto ad accuratezza, professionalità ed umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso.
- integrazione scolastica. I minori in età prescolare e scolare, per tutte le attività esterne alla struttura ed autorizzate dal responsabile, sono accompagnati dagli operatori o da persone autorizzate dalla struttura; i minori possono avere il consenso dal responsabile ad uscire dalla struttura anche autonomamente, valutate la maturità e le capacità personali.
- un ambiente di vita che rispetti la cultura di provenienza, permettendo ai minori di personalizzare l'ambiente, compatibilmente allo spazio a disposizione;
- il coinvolgimento costante delle famiglie nelle attività, per garantire la continuità dei rapporti familiari, nonché la possibilità di frequenti rientri in famiglia, ove ciò sia previsto dal piano personalizzato;
- la promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi;
- le azioni formative e ricreative, di gruppo ed individuali tendenti a promuovere forme di integrazione sociale anche avvalendosi di strutture formative e ludico-sportive esterne;
- l'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.

E' assicurata ogni forma di integrazione socio-sanitaria.

I servizi residenziali assicurano un funzionamento 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno.

### **I.A.3.4      Prestazioni**

Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali per minori, secondo quanto disposto dall' articolo 11 comma 1 lettera h) della l.r. 41/2003, sono erogate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

I servizi residenziali garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali dei minori ospiti:

- Alloggio, vitto e assistenza tutelare diurna e notturna;
- Cura nell'igiene personale, nell'igiene dell'abbigliamento e dell'ambiente di vita;
- Interventi finalizzati al trattamento dell'evento problematico o traumatico;
- Interventi volti a favorire lo sviluppo armonico nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
- Trasporto assicurato con mezzo proprio .
- Prestazioni in collaborazione con figure professionali specializzate e con mediatori culturali nel caso di esigenze specifiche.

#### **I.A.3.5 Figure Professionali**

Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera d) ed e) della l.r. 41/2003, nelle strutture per minori è prevista l'individuazione di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, nonché la presenza di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Ogni struttura inoltre garantisce l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente come previsto dall'articolo 11 comma 1 della legge.

Le figure professionali sopra indicate sono:

- **Responsabile:** secondo quanto stabilito in base all'articolo 11 comma 1 lettera e) della l.r. 41/2003, il coordinatore ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato. In particolare è responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi regolamenti e delibere regionali e comunali.

Egli assicura la quotidiana presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Per le finalità di carattere educativo e per le modalità organizzative proprie della struttura, tale figura è ricoperta da un laureato in ambiti disciplinari afferenti l'area psicologica o pedagogica-educativa o sociale, con laurea di primo livello o di secondo livello.

Per i laureati di primo livello è prevista un'esperienza lavorativa in contesti educativi di tre anni, mentre per i laureati di secondo livello l'esperienza lavorativa in contesti educativi è di un anno

- **Educatore professionale:** una costante che caratterizza il ruolo dell'educatore professionale nella struttura per minori è la funzione educativa, intesa come trasmissione dei modelli di vita e dei valori di riferimento necessari alla integrazione delle diverse forme sociali. Egli è principalmente "un agente di cambiamento" poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

l'obiettivo di coniugare le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l'ambiente. L'educatore dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato educativo-assistenziale, secondo le sue competenze e conoscenze, e partecipa altresì ai momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di équipe della comunità. Svolge una funzione di supplenza dell'organizzazione familiare e promuove momenti di interazione con l'ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo ospite, nonché con la rete dei servizi del territorio. Tale figura professionale è ricoperta da un laureato con laurea di primo livello, come disposto dalla vigente normativa.

Le prestazioni sociali occorrenti in relazione alle specifiche esigenze dei minori sono effettuate con presenza programmata da un assistente sociale.

Le prestazioni sanitarie necessarie sono assicurate con presenza programmata dal medico di base, dallo psicologo e dal medico specialista (pediatra, neuropsichiatria ecc). Qualora l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) non fosse in grado di erogare le prestazioni socio-sanitarie necessarie nei tempi richiesti dalle condizioni degli ospiti, anche in relazione al loro piano personalizzato, le strutture assicurano dette prestazioni attraverso tali figure professionali con costi a carico dell'A.S.L.

Secondo l'organizzazione della struttura è previsto anche il personale addetto ai servizi generali .

### **I.A.3.6 Documentazione**

Nelle strutture residenziali per minori la documentazione relativa agli ospiti è costantemente aggiornata e comprende, un registro delle presenze degli ospiti, come stabilito dall'articolo 11 comma 1 lettera f) della legge ed inoltre:

- una cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sanitari, sociali, psicologici nonché la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto: studio della situazione del minore, valutazione, progetto educativo individuale, interventi significativi e i relativi risultati, motivazione delle dimissioni;
- un registro delle presenze degli operatori, con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro, nonché delle consegne giornaliere;
- una tabella dietetica autorizzata dall'ASL competente per territorio e menù giornaliero a disposizione del personale e dei minori.

Tutte le prestazioni, sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali e gli interventi attuati sono registrati nella cartella personale dell'ospite.

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

## **I.B. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE**

Fermi restando i requisiti fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture definite all'articolo 6 della l.r. 41/2003, si stabilisce inoltre quanto segue:

### **I.B.1 CASA FAMIGLIA**

#### **I.B.1.1 Definizione**

Secondo quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 lettera a) e dall'articolo 6 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003, le case famiglia per minori sono strutture di tipo familiare, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere minori, anche di sesso ed età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato.

Le case famiglia, caratterizzate dalla presenza di operatori quali figure parentali, si propongono di sostenere il processo evolutivo dei minori mediante un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare che permetta relazioni stabili e affettivamente significative.

Esse, pertanto, sono gestite nel rispetto delle esigenze di ciascun minore residente sia con l'impegno parziale o totale dei responsabili della struttura sia con l'aiuto di altre figure professionali.

#### **I.B.1.2 Ricettività**

Secondo quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge le case famiglia ospitano fino ad un massimo di sei utenti.

E' possibile accogliere, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad eventuali esigenze di pronta accoglienza.

#### **I.B.1.3 Personale**

E' prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di due educatori professionali che per le caratteristiche proprie di una comunità a dimensione familiare sono di entrambi i sessi. E' importante infatti che il minore in comunità possa confrontarsi nel suo percorso di crescita sia con figure maschili sia con figure femminili. Tali figure parentali assicurano una presenza stabile all'interno della casa famiglia.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

## **I.B.2 GRUPPO-APPARTAMENTO**

### **I.B.2.1 Definizione**

Secondo quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 lettera b ) e dall'articolo 6 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003 i gruppi-appartamento sono strutture a carattere comunitario, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere fino ad un massimo di otto minori anche di sesso ed età diversi, anche disabili, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano personalizzato educativo-assistenziale.

I gruppi-appartamento sono funzionalmente caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio al fine di instaurare un clima di interrelazioni che stimoli l'acquisizione di comportamenti autonomi e differenziati.

### **I.B.2.2 Ricettività'**

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 lettera b) della citata legge i gruppi appartamento possono accogliere fino ad un massimo di otto minori, prevalentemente adolescenti sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria con problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero finalizzata all'inserimento o al reinserimento scolastico e sociale.

E' possibile accogliere, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad eventuali esigenze di pronta accoglienza.

### **I.B.2.3 Personale**

E' prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale ogni cinque minori. Nei gruppi appartamento gli educatori professionali esercitano la funzione educativa e vivono la quotidianità con i minori e con gli stessi condividono la gestione materiale della vita comunitaria.

## **I.B.3 COMUNITÀ EDUCATIVA DI PRONTA ACCOGLIENZA**

### **I.B.3.1 Definizione**

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. 41/2003 la comunità educativa di pronta accoglienza per minori è una struttura di tipo comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, massimo dieci, con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Tale tipologia presenta una forte componente di contenimento in ragione dell'emergenza e della problematica specifica (area penale, disagio minorile, problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento), che

*STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI*

sono trattate da un'équipe di lavoro multidisciplinare in collaborazione con gli operatori della struttura.

Le comunità educativa di pronta accoglienza sono disponibili 24 ore su 24 e le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell'ordine, dei servizi di pronto intervento sociale e da parte dell'autorità giudiziaria.

All'interno di tale comunità si organizzano le attività, le ammissioni, la progettazione e le dimissioni con modalità e tempi diversi dalle altre strutture residenziali per minori.

La permanenza degli ospiti non supera i trenta giorni durante i quali la struttura, oltre ad assicurare le finalità indicate nel progetto di assistenza, attiva la collaborazione tra i vari servizi del territorio, al fine di garantire al minore una sistemazione stabile, post accoglienza.

La comunità educativa di pronta accoglienza offre quindi un servizio che, temporaneamente e in attesa di soluzioni più adeguate, garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari del minore, di alloggio, vitto, e protezione, e si attiva alla ricerca di una risposta efficace ai suoi bisogni evolutivi. In particolare il progetto di assistenza, seppur breve, offre un sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale allo scopo di consentire al minore di sperimentare un ambiente positivo di sicurezza, favorendo il recupero di rapporti di fiducia verso l'ambiente esterno.

### **I.B.3.2 Ricettività'**

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. 41/2003 le comunità educative di pronta accoglienza in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano massimo dieci minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione.

### **I.B.3.3 Prestazioni**

L'organizzazione delle attività e delle prestazioni nella struttura è tale da creare le condizioni necessarie per assicurare agli ospiti:

- vitto, alloggio e assistenza tutelare diurna e notturna;
- interventi di sostegno per la soluzione delle criticità relative alle situazioni di emergenza;
- prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione culturale concordate e programmate con i servizi sociali territoriali, in relazione alle specifiche esigenze

E' prevista un'organizzazione flessibile delle attività, che tenga conto delle fasce di età dei minori accolti, che possono essere variegate, e presentano quindi esigenze differenziate, rispetto alle attività educative e ludico-ricreative. Anche gli spazi della struttura sono arredati e attrezzati in considerazione dell'età dei minori ospitati.

### **I.B.3.4 Personale**

E' prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale ogni cinque minori. Oltre alla figura dell'educatore è prevista la presenza dell'assistente sociale e dello psicologo per l'osservazione iniziale del bisogno e la messa a punto del progetto di assistenza da concordare con i Servizi territoriali.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

**SEZIONE I. C**

**TAVOLE SINOTTICHE DEI REQUISITI INTEGRATIVI**

**(Legge regionale 12 dicembre 2003 n.41 articolo 6)**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	<b>REQUISITI STRUTTURALI</b>	<b>REQUISITI ORGANIZZATIVI</b>
<p><b>Finalità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale. Il servizio è temporaneo ed ha come obiettivi:</li> <li>- il rientro del minore nella propria famiglia di origine,</li> <li>- l'affidamento familiare,</li> <li>- l'adozione,</li> <li>- il raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile</li> </ul> <p><b>Progetto Globale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalità della struttura</li> <li>- Metodologia del lavoro</li> <li>- Organizzazione operativa e gestionale</li> <li>- Tipo prestazioni offerte</li> <li>- Modalità coordinamento con rete servizi territoriali</li> </ul> <p><b>Destinatari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minori da 0-18 anni anche disabili</li> </ul> <p><b>Carta dei Servizi Sociali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criteri per l'accesso</li> <li>- Modalità funzionamento struttura</li> <li>- Tariffe praticate con indicazioni prestazioni ricomprese</li> <li>- Personale</li> </ul>	<p><b>Localizzazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facile collegamento con i servizi offerti dal territorio</li> </ul> <p><b>Accessibilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No barriere architettoniche</li> </ul> <p><b>Articolazione delle strutture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.</li> <li>- Spazio per gli operatori</li> </ul>	<p><b>Piano personalizzato educativo-assistenziale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redatto entro 30 giorni. sulla base del progetto di assistenza dall'équipe della struttura in collaborazione con i servizi territoriali con il coinvolgimento ove possibile del minore e della sua famiglia</li> </ul> <p><b>Attività e prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività integrate formative educative sociali e sanitarie</li> <li>- interventi volti a favorire lo sviluppo armonico del minore nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali</li> <li>- interventi finalizzati al trattamento dell'evento problematico e/o traumatico.</li> </ul> <p><b>Figure professionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- responsabile</li> <li>- educatore professionale</li> </ul> <p>Gli operatori delle strutture sono adeguati nel numero alle esigenze dell'utenza.</p>



STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

**TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE PER MINORI**

<b>STRUTTURA</b>	<b>ARTICOLAZIONE</b>	<b>ORGANIZZAZIONE</b>
<p><b>Casa famiglia</b></p> <p><b>Definizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strutture di tipo familiare, caratterizzate dalla presenza di operatori quali figure parentali, che sostengono il processo evolutivo dei minori mediante un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare che permetta relazioni stabili e affettivamente significative.</li> </ul> <p><b>Ricettività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max 8 posti, di cui due posti riservati per l'emergenza</li> </ul>	<p><b>Struttura di civile abitazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona pranzo-soggiorno</li> <li>- cucina con requisiti sanitari per civile abitazione (D. lgs.n. 155/1997 Allegato cap. III)</li> <li>- camere da letto singole (mq. 9), doppie (mq. 14) e triple (mq. 20)</li> <li>- minimo 1 servizio igienico ogni 4 persone (minori e adulti), uno dei quali accessibile</li> <li>- spazio per gli operatori</li> </ul>	<p><b>Modalità di ammissione e dimissione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presa in carico del servizio sociale, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare con progetto di assistenza.</li> <li>- Ammissione nella struttura concordata con il responsabile</li> <li>- Dimissioni al compimento del diciottesimo anno di età o al raggiungimento degli obiettivi del piano personalizzato educativo-assistenziale.</li> </ul> <p><b>Prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggio, vitto, cura igiene personale e ambientale</li> <li>- interventi di sostegno e di sviluppo delle abilità individuali</li> <li>- trasporto assicurato con mezzo proprio anche per disabili</li> <li>- mediazioni culturali per esigenze specifiche</li> <li>- prestazioni sociali e sanitarie programmate</li> </ul> <p><b>Personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 responsabile</li> <li>- due educatori professionali</li> </ul> <p><b>Funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantito per l'intero arco dell'anno</li> </ul>

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

**TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE PER MINORI**

<p><b>Gruppo-appartamento</b></p> <p><b>Definizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struttura residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione dei minori alla gestione del servizio con un'azione specifica finalizzata all'inserimento o al reinserimento scolastico e sociale.</li></ul> <p><b>Ricettività</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Max 10 posti di cui 2 posti riservati per emergenza.</li></ul> <p>I minori accolti nella struttura sono prevalentemente adolescenti sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria</p>	<p><b>Struttura di civile abitazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zona pranzo-soggiorno</li><li>- cucina con requisiti sanitari per civile abitazione (D. lgs.n. 155/1997 Allegato cap. III)</li><li>- camere da letto singole (mq. 9), doppie (mq. 14) e triple (mq. 20)</li><li>- minimo 1 servizio igienico ogni 4 persone (minori e adulti) uno dei quali accessibile</li><li>- spazio per gli operatori</li></ul>	<p><b>Modalità di ammissione e dimissione</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presa in carico del servizio sociale ove necessario nell'ambito dell'unità valutativa multidisciplinare con progetto di assistenza</li><li>- Ammissione nella struttura concordate con il responsabile</li><li>- Dimissioni al compimento del diciottesimo anno di età o al raggiungimento degli obiettivi del piano personalizzato educativo-assistenziale.</li></ul> <p><b>Prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- alloggio, vitto, cura igiene personale e ambientale</li><li>- interventi di sostegno e di sviluppo per l'acquisizione di comportamenti autonomi e differenziati</li><li>- trasporto assicurato con mezzo proprio anche per disabili</li><li>- mediazioni culturali programmate</li><li>prestazioni sociali e sanitarie programmate</li></ul> <p><b>Personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 responsabile</li><li>- minimo un educatore professionale ogni 5 minori.</li></ul> <p><b>Funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Garantito per l'intero arco dell'anno</li></ul>
--	---	---

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI

**TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE PER MINORI**

STRUTTURA	ARTICOLAZIONE	ORGANIZZAZIONE
<p><b>Comunità educativa di pronta accoglienza</b></p> <p><b>Definizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura di tipo comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, che offre un servizio temporaneo in attesa di soluzioni più adeguate garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie e di protezione.</li> </ul> <p><b>Ricettività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max dieci minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione.</li> </ul>	<p><b>Struttura di civile abitazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona pranzo-soggiorno</li> <li>- cucina con requisiti sanitari per civile abitazione (D. lgs.n. 155/1997 Allegato cap. III)</li> <li>- camere da letto singole (mq. 9) e doppie (mq. 14) triple (mq20)</li> <li>- minimo 1 servizio igienico ogni 4 persone (minori ed adulti) uno dei quali accessibile</li> <li>- spazi per gli operatori</li> </ul>	<p><b>Modalità di ammissione e dimissione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le ammissioni dei minori avvengono 24 ore su 24 su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell'ordine, del servizio di pronto intervento sociale e dell'autorità giudiziaria.</li> <li>- Le dimissioni avvengono entro 30 giorni dall'ammissione durante i quali vengono assicurate le finalità indicate nel progetto di assistenza temporaneo attraverso la collaborazione tra i vari servizi del territorio.</li> </ul> <p><b>Prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggio, vitto, cura igiene personale e ambientale</li> <li>- interventi di sostegno temporaneo</li> <li>- mediazioni culturali programmate prestazioni sociali e sanitarie programmate</li> </ul> <p><b>Personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 responsabile</li> <li>- minimo un educatore professionale ogni 5 minori</li> </ul> <p><b>Funzionamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantito per l'intero arco dell'anno 24 ore su 24.</li> </ul>